

## **TI\_GERICHTE 17.2013.60 vom 16. Juli 2013**

TI Tribunale d'appello, 2013-07-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2013.60](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2013.60)

FR: TI\_GERICHTE 17.2013.60 du 16 juillet 2013

IT: TI\_GERICHTE 17.2013.60 del 16 luglio 2013

### **Erwägungen**

#### **E. 16**

luglio 2013/cv In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte di appello e di revisione penale composta dai giudici: Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio segretario: Ugo Peer, vicecancelliere nell'ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico ed ora sedente per statuire nella procedura d'appello avviata con annuncio del 29 gennaio 2013 da A. \_\_\_\_\_ rappr. dall' DI 1 contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 24 gennaio 2013 dalla Corte delle assise correzionali di Bellinzona richiamata la dichiarazione di appello 8 aprile 2013; esaminati gli atti; ritenuto che - con atto di accusa n. 127/2012 del 14 dicembre 2012 il procuratore pubblico ha ritenuto A. \_\_\_\_\_ autore colpevole di: tentata rapina semplice ai sensi dell'art. 140 cifra 1 cpv. 1 CP per avere in data 17 ottobre 2012, verso le 17:10, a [...], nell'intento di procacciare a sé un indebito profitto ed al fine di appropriarsene, tentato di commettere un furto ai danni della Farmacia [...], usando minaccia contro ABC, [...]e [...], dipendenti della farmacia; infrazione alla legge federale sugli stranieri (entrata e soggiorno illegale) ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 lett. a) e b) LStr per essere entrato illegalmente in Svizzera in data 11 ottobre 2012 e per avervi soggiornato sino al 17 ottobre 2012, senza essere in possesso di validi documenti di legittimazione, e meglio, essendo il passaporto della Repubblica Dominicana scaduto dal 23 marzo 2011; - nell'ambito del dibattimento dinanzi alla Corte delle assise correzionali di Bellinzona, il primo giudice ha prospettato alle parti, previo loro consenso, la configurazione giuridica di rapina aggravata giusta l'art. 140 cifra 2 CP; - con sentenza 24 gennaio 2013 la prima Corte ha dichiarato A. \_\_\_\_\_ autore colpevole di: tentata rapina aggravata ai sensi dell'art. 140 cifra 2 CP siccome commessa utilizzando un'arma pericolosa, per gli stessi fatti di cui al pto 1. dell'AA n. 127/2012 del 14 dicembre 2012; infrazione alla legge federale sugli stranieri per la medesima fattispecie di cui al pto 2. dell'AA n. 127/2012 del 14 dicembre 2012; In applicazione della pena, la Corte ha condannato A. \_\_\_\_\_, che ha agito in stato di lieve scemata imputabilità, alla pena detentiva di 18 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, nonché al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e dei disborsi. Con la sentenza di condanna è, infine, stata ordinata la confisca del coltello da cucina usato dal condannato per la rapina e il dissequestro in favore dell'avente diritto degli altri oggetti in sequestro elencati nell'atto d'accusa. preso atto che contro la sentenza della Corte delle assise correzionali l'imputato ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 8 aprile 2013, A. \_\_\_\_\_ ha precisato di impugnare i dispositivi n. 1.1. e n. 2.1. della sentenza in disamina. In particolare, egli ha postulato che la tentata rapina ascrittagli sia derubricata da aggravata a semplice (art. 140 cifra 1 CP), che gli sia riconosciuta la desistenza dal reato (art. 23 CP) nonché una scemata imputabilità più elevata rispetto a quella lieve accertata in prima sede (art.

## E. 19

CP) e che la pena detentiva a suo carico sia ridotta e compresa fra 9 e 12 mesi da espiare; l'appellante non ha presentato istanze probatorie. esperito il pubblico dibattimento il 16 luglio 2013, durante il quale: - il procuratore pubblico ha postulato la reiezione dell'appello presentato dall'imputato e la conferma della sentenza di primo grado; - l'appellante A. \_\_\_\_\_ ha invocato l'accoglimento dell'appello, ribadendo le richieste e le motivazioni formulate con la relativa dichiarazione, ed ha, pertanto, postulato che la pena sia compresa fra 9 e 12 mesi di detenzione da espiare. ritenuto Potere cognitivo della Corte d'appello penale 1. Giusta l'art. 398 cpv. 1 CPP, l'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l'appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c). Giusta l'art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d'appello esamina per estenso ("plein pouvoir d'examen", "umfassende Überprüfung") la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l'appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrare (STF 6B\_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B\_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766). L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l'art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d'appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un'importante eccezione, secondo cui, a favore dell'imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741). Il TF ha recentemente precisato che, nell'ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell'art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l'appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l'Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell'art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF 6B\_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2). L'accusato e i suoi precedenti penali 2. Sulla vita ed i precedenti penali dell'appellante si richiama, in applicazione dell'art. 82 cpv. 4 CPP, quanto indicato ai consid. 1. e 2. della sentenza impugnata: "A. \_\_\_\_\_, figlio di [...] [...]e [...], cittadino dominicano, è nato a Santo Domingo il [...] . E' l'ultimo di tre figli,

le sorelle [...]e [...]vivono ancora a Santo Domingo, e i suoi genitori hanno divorziato nel 1982, quando egli aveva solo due anni. Ha frequentato la scuola sino alla terza liceo, quindi ha iniziato a lavorare in un villaggio turistico come animatore, attività che ha svolto per circa tre anni. In seguito è stato assunto come cameriere, impiegato a bordo di navi da crociera che navigano nella zona dei Caraibi, lavoro che ha svolto per circa due anni. Nel 2005 ha trovato lavoro, sempre come cameriere, a bordo di navi della [...]. Per potere lavorare su navi italiane gli è stato rilasciato un "permesso marittimo", grazie al quale, al termine dei 10 mesi per i quali era stato assunto, egli si è stabilito in Italia, a Genova. A Genova A. \_\_\_\_\_ è rimasto fino al 2006, e meglio fino al momento in cui è stato arrestato per due rapine commesse il 2 febbraio a [...]. Condannato il 17 giugno 2006 alla pena di tre anni di reclusione, viene scarcerato il 3 agosto di quell'anno in conseguenza del provvedimento di indulto. L'atto di clemenza non ha concorso al ravvedimento del A. \_\_\_\_\_, che il 26 gennaio 2007 ha nuovamente commesso una rapina a [...], venendo condannato l'8 febbraio 2007 alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione, oltre alla revoca del beneficio dell'indulto. Ritenuta anche un'ulteriore condanna a un mese e 15 giorni di reclusione pronunciata nel 2010 per i reati di minaccia e porto d'armi commessi il 31 agosto 2006 (a meno di un mese dalla scarcerazione per indulto), con provvedimento di cumulo del 21 ottobre 2010 la pena complessiva a suo carico è stata determinata in 6 anni, 9 mesi e 15 giorni di reclusione. La pena detentiva risulta essere stata scontata da A. \_\_\_\_\_ tra il 26 gennaio 2007 e l'11 ottobre 2012 (AI 23), in buona parte in regime di semilibertà, lavorando alle dipendenze di una ditta di pulizie. A. \_\_\_\_\_, nei cui confronti è stata pronunciata l'espulsione dall'Italia, risulta inoltre avere fatto uso in Italia di almeno tre false identità (AI 6) a nome delle quali esiste un corrispondente casellario giudiziale italiano (AI 23)". (sentenza impugnata, consid. 1. e 2. pag. 5). A. \_\_\_\_\_ è, in particolare, conosciuto dalle autorità italiane con i seguenti alias: - Billops Chauncy, 20.07.1980, Stati Uniti d'America; - Perez Ramon, 20.08.1985, Repubblica Dominicana; - Almanzar Rafael, 20.07.1981, Repubblica Dominicana (AI 6). Sia i precedenti per rapina, sia l'utilizzo di false identità sono stati ammessi da A. \_\_\_\_\_ che ha precisato quanto segue: " In totale ho commesso più o meno quattro rapine commesse a [...]e a [...]. Le ho commesse munito di un'arma da fuoco (beretta 9mm). Per questi reati ho scontato cinque anni e mezzo di carcere" (AI 5, pag. 2). " In effetti ho utilizzato degli alias, sono: [...], cittadino dominicano; [...]cittadino americano (nome di un atleta della NBA), [...]cittadino dominicano. Di questi non ricordo la data di nascita che ho fornito alle autorità" (AI 20 alleg. verbale PS 23.10.2012 A. \_\_\_\_\_, pag. 4). Il prevenuto non ha precedenti penali in Svizzera (AI 3). Situazione economica dell'accusato 3. Poche le informazioni che si evincono dagli atti sulla situazione economica di A. \_\_\_\_\_. Egli ha descritto la sua disponibilità di denaro come segue: " L'11 ottobre 2012 da Milano ho preso un treno diretto a Zurigo e con me avevo 1'000 Euro. ADR rispondo che questi soldi sono la rimanenza di alcune rapine di cui ho riferito. Questi li avevo nascosti da una mia compagna a Milano. ADR rispondo che alcune di queste rapine sono andate a buon fine. Confermo che sono state quattro. In totale ho racimolato circa 150'000 Euro. Le ho commesse con un complice. Di questi soldi ora rimangono circa 15'000 Euro. Devo però dire che il mio complice si era preso la metà di questi soldi." (AI 5, pag. 3). Sulla provenienza dei 1'000 euro, di cui a suo dire disponeva al momento dell'arrivo in Svizzera, A. \_\_\_\_\_ ha in seguito dato un'altra spiegazione: " D.: Ci può spiegare la provenienza del denaro di cui era in possesso al suo arrivo in Svizzera, € 1'000.-, che avrebbe cambiato in franchi svizzeri alla stazione di Zurigo l'11.10.2012? Si tratta di denaro che avevo tra i miei effetti personali in carcere, rispettivamente di denaro

guadagnato durante l'attività lavorativa che ho svolto nel periodo di semi-libertà a [...]. Lavoravo per un'impresa di pulizie. A [...] sono stato detenuto per sei mesi in semi-libertà. Prima ero a [...], dove ho scontato 4 anni, dei quali gli ultimi due ho fatto in semi-libertà.” (AI 20 alleg. verbale PS 23.10.2012 A. \_\_\_\_\_, pag. 3). Nel corso dell'inchiesta, sull'origine di questi 1'000 euro, l'accusato ha, poi, nuovamente rettificato quanto dichiarato: “ Mi sono fatto dare (n.d.r. dalla sua ragazza) 1'000.00 euro e le ho detto che sarei tornato dopo 2 settimane. Le ho detto che sarei andato da solo in Spagna per divertirmi. Lei si fida di me, e poi sono solo 2 settimane.” (AI 27 verbale PP 05.12.2012 A. \_\_\_\_\_, pag. 3). L'imputato ha prodotto agli atti il suo curriculum vitae nel quale ha precisato di non avere né beni né risparmi (AI 33, pag. 3). Fatti e antefatti emersi dall'inchiesta 4. I giorni precedenti alla rapina sono stati ripercorsi dall'imputato nei termini esposti ai consid. 3. e 4. della sentenza di primo grado, cui si rinvia in questa sede giusta l'art. 82 cpv. 4 CPP: “ 3. A suo dire, A. \_\_\_\_\_ sarebbe stato rilasciato dal carcere di [...] alle 9 di mattina dell'11 ottobre 2012. Egli si sarebbe quindi recato a [...] dalla sua compagna, dove sarebbe rimasto per due o tre ore. Verso le 16, portandosi 1'000.- Euro e il passaporto scaduto, egli avrebbe preso il treno per Milano, città da cui avrebbe proseguito il viaggio alla volta di Zurigo, dove (pur non essendoci mai stato) intendeva andare a divertirsi. Sempre a suo dire, Zurigo non sarebbe stata di suo gradimento, ragione per cui, 10 minuti dopo esservi giunto, egli avrebbe ripreso il treno in direzione sud, recandosi a Bellinzona, dove sarebbe giunto alle due del mattino 12 ottobre 2012. 4. Sempre stando al suo dire, l'imputato a Bellinzona avrebbe soggiornato per tre notti all'Hotel [...] e una notte all'Hotel [...], ciò che non trova riscontro negli accertamenti eseguiti, secondo i quali avrebbe affittato una camera all'Hotel [...] solo la mattina del 14 ottobre alle ore 06.30, giungendovi in compagnia di una donna. L'accusato ha mantenuto la propria versione, negando di essere stato ospitato da terzi. (...)” 5. A. \_\_\_\_\_ ha descritto agli inquirenti le ore che hanno preceduto la tentata rapina come segue: “ Quella mattina mi sono alzato verso le ore 08.00/09.00 e poi sono sceso a fare colazione. Prima di scendere ho fatto una doccia. Ho mangiato due croissant, un bicchiere di aranciata e tre whisky. Per i whisky ho pagato CHF 10.- l'uno, per un totale di CHF 30.-. Sono uscito dall'hotel dopo le ore 11.00. Ho lasciato le mie due borse con i miei effetti personali, da qualche parte vicino alla stazione FFS di Bellinzona. Poi con il bus sono andato a Castione per acquistare il coltello per poi commettere la rapina. Una volta a Castione ho fatto l'acquisto e poi con il bus sono tornato a Bellinzona. La corsa l'ho pagata ca. CHF 2.- pagando al conducente. In città, mi sono fermato in almeno un paio di bar dove ho bevuto una ventina di whisky che ho pagato CHF 10.- l'uno. Nel pomeriggio ho speso ca. CHF 200.- in whisky. Ho poi girato un po' in città e quando sono arrivato alla Farmacia [...] ho deciso che lì dovevo entrare per commettere la rapina. Non avevo guardato altri posti dove poter commettere la rapina.” (AI 20 alleg. verbale PS 23.10.2012 A. \_\_\_\_\_, pag. 3). L'imputato ha circostanziato alla polizia l'acquisto del coltello ed ha confermato che quello ritrovato dagli agenti in suo possesso è lo stesso ch'egli ha utilizzato per commettere il tentativo di rapina: “ R. L'ho acquistato in un supermercato, COOP, per ca. CHF 12.-/15.-. L'ho acquistato lo stesso giorno, quando poi ho commesso la rapina. Con il bus sono andato a Castione e là, alla COOP, ho acquistato il coltello. Gli interroganti mi mostrano la fotografia del coltello da pane che mi è stato sequestrato e confermo che si tratta dell'oggetto che ho utilizzato per commettere la rapina. Quel giorno ero fuori di me, ed ho acquistato il coltello per poi andare a commettere la rapina. Non necessitavo del coltello per altri motivi, se non appunto per utilizzarlo. In quel negozio non ho acquistato altro. Se non sbaglio il coltello l'ho acquistato

prima di mezzogiorno.” (AI 20 alleg. verbale PS 23.10.2012 A. \_\_\_\_\_, pag. 1). 6. In relazione all'imputazione principale di cui al punto 1. dell'AA 127/2012 (tentata rapina), A. \_\_\_\_\_ non ha contestato l'accertamento dei fatti operato dei primi giudici. Infatti, dopo aver inizialmente eccepito un accertamento incompleto o inesatto dei fatti ex art. 398 cpv. 3 lett. b CPP (doc. CARP III, pag. 3), egli non li ha mai più messi realmente in discussione né nel prosieguo della sua dichiarazione d'appello né durante il relativo dibattimento. Motivi del suo gravame sono, infatti, stati unicamente l'errata qualifica giuridica della fattispecie (da lui ritenuta rapina semplice dalla quale ha desistito spontaneamente giusta l'art. 140 cifra 1 CP in rel. all'art. 23 cpv. 1 CP e non, come apprezzato in prima sede, tentata rapina aggravata di cui all'art. 140 cifra 2 CP in rel. all'art. 22 CP), il grado della scemata imputabilità (da lui ritenuta superiore al grado lieve riconosciuto dai primi giudici), e la conseguente commisurazione della pena. Pertanto, sempre in applicazione dell'art. 82 cpv. 4 CPP, si citano i consid. 5. e 6. della sentenza impugnata (facendo, però, astrazione, al consid. 5, della parte in cui il primo giudice riconosce solo una lieve scemata responsabilità): “ 5. Alle ore 17.13 del 17 ottobre 2012 la farmacista ABC della farmacia [...]di [...]a [...]ha chiamato la polizia per denunciare un tentativo di rapina. Sulla base della sua descrizione dell'autore, A. \_\_\_\_\_ è stato fermato dagli agenti alle 17.20 in via [...]. Sottoposto ad analisi, gli è stato riscontrato un tasso alcolemico compreso tra 1.61 e 2.12 gr/Kg, (...) oltre a tracce di benzodiazepine (AI 24). 6. Interrogate dagli agenti, le tre donne presenti al momento dei fatti (la proprietaria, la farmacista e l'assistente di farmacia) hanno concordemente narrato che poco dopo le ore 17:00 è entrato un uomo che prima era passato almeno un paio di volte davanti alla porta d'entrata guardando all'interno. Egli si è avvicinato alla cassa e ha esortato la farmacista, ABC, a consegnargli il denaro. Recava con sé un sacchetto in carta della LIDL contenente un coltello per il pane a lama seghettata della lunghezza di circa 30 cm (in realtà 20.5 cm) che egli ha estratto puntandolo verso ABC. Vedendo l'assistente di farmacia, [...], dirigersi verso l'uscita, l'uomo le si è avvicinato e le ha intimato di non uscire agitando il coltello nella sua direzione. ABC ha reagito intimando all'uomo di andare via, ciò che egli ha fatto.” Si aggiunga che due delle tre donne, presenti nella farmacia al momento dei fatti, sono state confrontate dagli inquirenti la sera stessa con A. \_\_\_\_\_ e lo hanno riconosciuto, attraverso uno specchio e alla presenza del suo difensore, come l'autore della tentata rapina (AI 1 alleg. verbale PS 17.10.2012 [...], pag. 3-4; verbale 17.10.2012 [...], pag. 2-3). A. \_\_\_\_\_ ha, fin dal primo interrogatorio ed in tutti i successivi, ammesso di essere stato l'autore della rapina tentata ai danni della Farmacia [...]di [...] (AI 1 alleg. verbale PS 17.10.2012 A. \_\_\_\_\_, pag. 3; AI 5 verbale PP 18.10.2012 A. \_\_\_\_\_, pag. 5; AI 20 alleg. verbale PS 23.10.2012 A. \_\_\_\_\_, pag. 3; verbale PP 05.12.2012 A. \_\_\_\_\_, pag. 1). L'imputato è stato arrestato e posto in carcerazione preventiva dal 17 ottobre al 14 novembre 2012 (AI 1; AI 9). È in anticipata esecuzione della pena dal 15 novembre 2012. (AI 21). Appello di A. \_\_\_\_\_ 7. A. \_\_\_\_\_ sostiene, dapprima, che il giudice di prime cure è incorso in un'errata applicazione del diritto, qualificando la fattispecie come rapina aggravata ai sensi dell'art. 140 cifra 2 CP ritenendo, a torto, che è stata commessa con un'arma pericolosa. 7.1. Il primo giudice, ricordato il tenore dell'art. 140 cifra 2 CP e che la nozione di “arma pericolosa” è la medesima di cui all'art. 139 cifra 3 cpv. 3 CP, ha ritenuto che “ un pluripregiudicato per il medesimo reato di rapina a mano armata che, pesantemente ubriaco, brandisce un coltello con lama seghettata da oltre 20 cm da lui appositamente acquistato al fine di compiere la rapina, adempie la fattispecie aggravata di cui all'art. 140 cifra 2 CP ” (sentenza impugnata, consid. 9.-10., pag. 7). 7.2. L'appellante osserva che “ il concetto di arma è indipendente

dall'uso che ne viene fatto nel caso concreto ” ed è definito dalla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni e, per quanto qui d'interesse, dall'art. 4 cpv. 4 lett. c LArm. Per l'imputato un coltello da cucina non rientra in tale definizione. Il ricorrente, poi, aggiunge che “ la pericolosità di un'arma deve essere insita nella stessa ”, precisando che l'uso difforme dallo scopo di un oggetto di uso quotidiano non rende quest'ultimo un'arma, anche qualora venisse utilizzato per commettere una rapina e fosse oggettivamente idoneo a procurare ferite serie. Ciò premesso, egli sostiene di avere rapinato la farmacia avvalendosi di un “ semplice coltello del pane, della lunghezza complessiva di 30 cm, di cui 20.5 cm di lama seghettata, acquistato presso un supermercato al prezzo di fr. 12.00/15.00, che non può essere considerato un'arma ai sensi della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni ”. A mente dell'imputato, il primo giudice, qualificando la fattispecie concreta come rapina aggravata poiché commessa con arma pericolosa, è incorso in un'errata applicazione dell'art. 140 cifra 2 CP (dichiarazione di appello, pto. 2.1., pag. 5-6).

7.3. a) Giusta l'art. 140 cifra 1 cpv. 1 CP chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere. La cifra 2 dell'art. 140 CP prevede che il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno se, per commettere la rapina, si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa.

b) Per arma ai sensi del citato disposto è da intendersi ogni oggetto destinato ad offendere e a difendere, ritenuto che per la qualifica dell'oggetto quale arma occorre prescindere dalle modalità d'impiego nel caso concreto. Diversa è, invece, l'ipotesi dell'oggetto pericoloso cui fa riferimento l'art. 123 cifra 2 cpv. 2 CP in cui l'uso che se ne fa nello specifico è rilevante ai fini della qualificazione (STF 6B\_756/2010 del 06.12.2010 consid. 3.2.2; DTF 117 IV 135 consid. 1c/bb con riferimenti; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo 2008, ad art. 139, § 4.3., pag. 146 e ad art. 140, § 3.1., pag. 155). La definizione di arma qui d'interesse corrisponde a quella della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 20 giugno 1997 (LArm; RS 514.54; STF 6B\_756/2010 del 06.12.2010 consid. 3.2.2.).

c) In particolare, giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. c LArm per armi si intendono coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica. Un coltello da cucina non è compreso in questi casi. Pur potendosene fare uso con una sola mano, quest'ultimo non dispone di un meccanismo automatico di apertura (STF 6B\_756/2010 del 06.12.2010 consid. 3.2.2). L'art. 4 cpv. 1 lett. c LArm non lascia spazio ad un'interpretazione estensiva del concetto di arma (STF 6B\_543/2010 del 29.11.2010. consid. 2.3). La lett. d di questo disposto, in un elenco non esaustivo, qualifica come armi i dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde. Anche qui il concetto di arma è definito unicamente tramite il criterio dell'oggettivo scopo cui è destinata. Al riguardo, gli aspetti soggettivi sono irrilevanti: in particolare, l'impiego difforme dallo scopo per cui è stato concepito non fa assurgere un utensile di uso comune ad arma ai sensi della legge sulle armi. A questo riguardo, si sottolinea che il TF ha precisato che, alla luce dell'art. 1 CP, l'art. 4 cpv. 1 lett. d LArm va interpretato in senso restrittivo e che, perciò, non può essere considerato un'arma un arnese che, pur idoneo a ferire delle persone, non è oggettivamente stato concepito a tale scopo (DTF 129 IV 348 consid. 2.3 e 2.4 e riferimenti; STF 6B\_756/2010 del 06.12.2010 consid. 3.2.2 e riferimenti; STF 6B\_543/2010 del 29.11.2010. consid. 2.4).

d) Per sapere se un'arma è pericolosa - e, pertanto, paragonabile ad un'arma da

fuoco - occorre valutarne le caratteristiche oggettive, ovvero la sua oggettiva connotata pericolosità che è data qualora l'arma sia atta ad arrecare gravi ferite (DTF 113 IV 60 consid. 1a con riferimenti; STF 6B\_756/2010 del 06.12.2010 consid. 3.2.3). e) Oggetti di uso quotidiano come un coltello da cucina, essendo stati concepiti per scopi diversi dalle armi non sono qualificabili come tali. Se ne deduce, a maggior ragione, che il loro impiego minaccioso, anche qualora si tratti di oggetti del tutto idonei ad arrecare gravi ferite, non li eleva ad armi pericolose ai sensi dell'art. 140 cifra 2 CP. Affinché questa norma trovi applicazione non basta, infatti, che il rapinatore si avvalga di un oggetto pericoloso atto ad arrecare gravi ferite, ma è necessario che questo oggetto sia per sua natura destinato ad essere utilizzato come arma (STF 6B\_756/2010 del 06.12.2010 consid. 3.2.4 in cui il TF non ha ritenuto "altra arma pericolosa" ai sensi dell'art. 140 cifra 2 CP un coltello da cucina avente una lama lunga 20 centimetri; Niggli/Riedo, Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2007, ad art. 139, n. 139 pag. 377 seg. e ad art. 140, n. 54, pag. 407). 7.4. Nel caso di specie, A. \_\_\_\_\_ ha tentato di rapinare la farmacia [...]in [...]a [...]brandendo un coltello da cucina lungo complessivamente 30 cm di cui 20,5 cm di lama dal profilo dentellato, acquistato presso un grande magazzino al prezzo di fr. 12.-/15.-. Trattasi di un utensile destinato per sua natura a scopi domestici e, in ogni caso, non concepito come arma. Esso non è strumento destinato, per sua natura, ad offendere/ferire. A prescindere dalla sua idoneità ad arrecare gravi ferite, il coltello utilizzato dall'imputato non assurge, dunque, ad arma pericolosa ai sensi dell'art. 140 cifra 2 CP, ciò che comporta l'inapplicabilità della relativa aggravante (cfr STF 6B\_756/2010 del 06.12.2010 consid. 3.2.4). Sotto questo profilo, l'appello merita, pertanto, accoglimento. 8. Nel suo appello, A. \_\_\_\_\_ ha sostenuto che la prima Corte ha sbagliato non riconoscendogli di avere spontaneamente desistito. 8.1. Sulla questione, il primo giudice, dopo avere riassunto le deposizioni delle tre donne presenti nella farmacia al momento dei fatti e quelle dello stesso A. \_\_\_\_\_, ha accertato che l'imputato ha cominciato a perpetrare il reato, " giungendo allo stadio del tentativo (art. 22 CP) ". Per il giudice di prime cure, tuttavia, l'autore non è stato in grado di ultimare il proprio progetto " a causa della resistenza della vittima, che ha rifiutato di consegnare il denaro nonostante la minaccia del coltello " e non, come asserito dall'imputato, in quanto intenerito dalla presenza delle tre signore inermi. La prima Corte ha, pertanto, concluso che A. \_\_\_\_\_ " non ha spontaneamente desistito ai sensi dell'art. 23 CP" , pur riconoscendo che egli, ad avvenuto rifiuto, " ha ommesso di mettere in pratica la minaccia costituita dal pericoloso coltello che recava con sé e ha preferito interrompere il compimento del reato " (sentenza impugnata, consid. 11., pag. 7). 8.2. Nel suo appello, A. \_\_\_\_\_ osserva che, fin dal primo verbale d'interrogatorio di polizia, ha dichiarato d'avere " spontaneamente desistito dal portare a termine il reato " allorquando si è reso conto del fatto che nella farmacia " vi erano unicamente donne e che queste si erano spaventate ". L'imputato, il giorno successivo, ha ribadito agli inquirenti " di aver deciso di non prendere i soldi perché, dopo aver visto le donne, gli si è spezzato il cuore ". Per l'appellante, le sue coerenti dichiarazioni sono state confermate dalle stesse vittime. In particolare, egli ricorda che la farmacista [...]ha dichiarato ch'egli è " rimasto spiazzato dalla sua reazione e dopo essersi guardato attorno, ha deciso di lasciare la farmacia con un passo normale, senza mettere via né nascondere il coltello ". Egli sottolinea infatti che, mentre non aveva ancora fatto tutto quanto in suo potere (non essendosi avvicinato alla cassa, che era aperta, non avendo tentato di arraffare il denaro, non avendo fatto ricorso al coltello), ha abbandonato l'intenzione di commettere il reato " per volontà propria, spinto dalla percezione di essere intento a commettere qualcosa di inopportuno e di sbagliato ", ovvero il reato ai danni delle

tre donne. Da quanto sopra, a mente dell'appellante, si configura una desistenza ai sensi dell'art. 23 CP "essendo dati sia l'abbandono dell'intenzione sia la volontarietà dello stesso". La Corte di prima istanza, continua il ricorrente, "ha apprezzato erroneamente i fatti, applicando di conseguenza in maniera errata il diritto" laddove ha negato che egli abbia spontaneamente desistito ex art. 23 CP, trascurando la relativa possibilità di diminuzione della pena (dichiarazione di appello, pto. 2.2., pag. 6-8).

8.3. a) Ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 CP chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata. Il legislatore ha previsto all'art. 22 cpv. 1 CP diversi casi di tentativo. D'un canto, con la formulazione "non compie", il legislatore si è rivolto all'autore che non rinuncia sua sponte all'atto, ma non lo perfeziona in ragione di circostanze esterne (STF 6S.279/2003 del 26.09.2003. consid. 3.2.). D'altro canto, con l'espressione "compie senza risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato" il legislatore intende i casi in cui l'autore va fino in fondo alla propria attività delittuosa, ma l'esito non si realizza a causa di circostanze indipendenti dalla sua volontà (STF 6P.2/2004). La norma prevede, inoltre, il caso particolare in cui l'agire volto alla consumazione del reato è "senza possibilità di risultato", sia perché lo strumento servito a commetterlo è inadeguato (STF 6S.271/2004), sia perché l'oggetto contro cui l'atto era diretto non corrisponde a quello dell'enunciato legale (STF 6S.327/2003; Pozo, Droit pénal, Partie générale, Zurigo 2008, ad art. 22 n. 981-983, pag. 319 s.; Trechsel/Pieth in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, II ed., Zurigo 2013, ad art. 22 CP, n. 2 ss., pag. 138 ss.).

b) Un ulteriore caso di tentativo è la desistenza regolata all'art. 23 cpv. 1 CP. Giusta l'art. 23 cpv. 1 CP, il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena se l'autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o ha contribuito ad impedirne la consumazione. L'art. 23 cpv. 1 CP trova applicazione nei casi in cui l'autore, dopo averne iniziato la commissione, decida, nonostante ritenga di potere ancora portare a termine l'esecuzione del reato, di abbandonare il suo proposito criminale (Pozo, Commentaire Romand, CP I, Basilea 2009, ad art. 23 n. 3, pag. 239; Trechsel/Pieth in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, II ed., Zurigo 2013, ad art. 23 CP, n. 3, pag. 146 ss.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2009, ad art. 23 CP, n. 2-4, pag. 52 seg.). L'abbandono dell'attività illecita deve essere il fattore decisivo per la mancata consumazione, rispettivamente per la mancata realizzazione del reato (Pozo, Commentaire Romand, CP I, Basilea 2009, ad art. 23 n. 5, pag. 240) e deve essere spontaneo. Non occorre che alla base vi siano motivi d'indole morale (STF 6P.19/2003 del 6 agosto 2003 consid. 13.1, DTF 118 IV 366 consid. 3a; 115 IV 121). Per giudicare della spontaneità della desistenza è determinante sapere se, al momento dell'abbandono, l'autore, soggettivamente, aveva ancora, in pratica, la scelta tra continuare e rinunciare al suo piano (Favre, Pellet e Stoudmann, Code pénal annoté, III ed, Losanna 2007, ad art. 23, n. 1.2. e riferimenti, pag. 98; Trechsel/Pieth in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, II ed., Zurigo 2013, ad art. 23 CP, n. 3 e riferimenti, pag. 146). La decisione di interrompere l'agire illecito deve scaturire dalla sola volontà dell'autore che deve risultare scevra da pressioni o condizionamenti esterni (STF 6S.262/2004, consid. 2.3). A questo proposito, va detto che il TF ha già avuto modo di precisare che vi è desistenza spontanea anche quando l'autore rinuncia a portare a termine il suo disegno dopo avere chiesto un consiglio a terzi (DTF 115 IV 121). Non vi è desistenza ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 CP se l'autore non porta a termine la commissione del reato, per esempio, a causa di minacce di un danno serio (DTF 115 IV 121; 108 IV 104) o di una forte

opposizione della vittima, oppure a causa della presenza inattesa di una terza persona (Pozo, Commentaire Romand, CP I, 2009, ad art. 23 n. 6, pag. 240) oppure ancora a causa della presa di coscienza dell'impossibilità di portare a termine il piano con i mezzi a sua disposizione o della necessità di ricominciare ed aggiornarne l'esecuzione (Pozo, op. cit., ad art. 23 CP n. 7, pag. 240): in questi come in altri casi simili, la decisione di interrompere l'esecuzione del reato procede da circostanze esterne. Vi è di contro desistenza, qualora l'agente – senza che l'esecuzione obiettiva sia divenuta particolarmente difficile – risolve di rinunciare per motivi interni (come vergogna, rimorsi, compassione o paura di delinquere). Tali motivi interni possono nondimeno essere sorti anche in seguito a circostanze esterne, come ad esempio, le invocazioni della vittima o le riserve manifestate da un compartecipe (STF 6P.19/2003 del 6 agosto 2003 consid. 13.1). Secondo alcuni autori, c'è desistenza anche quando l'autore interrompe la consumazione del reato nei confronti di una prima vittima (per esempio, per compassione) riservandosi di cercare un'altra, ritenuto come ogni successiva aggressione non debba essere considerata una continuazione del precedente tentativo ma una nuova fattispecie a sé stante (Jenny, Basler Kommentar, II ed., Basilea 2007, ad art. 23 CP, n. 7 e riferimenti, pag. 460). Lo stesso deve valere quando la nuova aggressione sia rivolta verso la stessa vittima (Jenny, in op. cit., ad art. 23 CP, n. 7 e riferimenti, pag. 460; di opinione contraria Trechsel/Noll, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, Allgemeine Voraussetzungen der Strafbarkeit, VI ed., Zurigo 2004, pag. 186 secondo cui l'autore non desiste ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 CP quando mantiene l'intenzione di provare un'altra volta in circostanze diverse).

8.4. a) Nel caso di specie, A. \_\_\_\_\_ ha sempre sostenuto di avere deciso autonomamente di abbandonare il suo proposito criminale: “ Ho cambiato idea perché erano tutte donne. Loro si sono impaurite ed io non ho continuato con la mia intenzione di rapinare, ho cambiato idea” (AI 1 alleg. verbale PS 17.10.2012 A. \_\_\_\_\_, pag. 3). “ Ho chiesto i soldi alle donne, non me li hanno dati e ho deciso quindi di andarmene. A dire il vero nemmeno volevo prenderli quei soldi. Quando ho visto queste “poveracce” mi si è “spezzato il cuore” (AI 5 verbale PP 18.10.2012 A. \_\_\_\_\_, pag. 3). “ Ho cambiato idea perché ho visto tre donne impaurite e non mi sembrava giusto esercitare violenza contro il «gentil sesso»” (AI 5 verbale PP 18.10.2012 A. \_\_\_\_\_, pag. 5). Al dibattimento d'appello, A. \_\_\_\_\_ ha confermato di essere entrato, in stato di ubriachezza, nella farmacia intenzionato a rubare e, perciò, a servirsi del coltello e di avere, volontariamente desistito per rispetto del “gentil sesso”, ovvero delle tre donne presenti nella farmacia. In particolare egli ha dichiarato quanto segue: “ È vero che, quel giorno, io ho comprato il coltello per rubare. È però anche vero che, appena sono entrato nella farmacia, io ho capito che quella rapina non l'avrei fatta perché alle donne non si ruba. Non esiste proprio. Non c'è regalo più grande che Dio abbia fatto all'uomo. Voglio precisare che queste cose io non le sto dicendo adesso per ingraziarmi la presidente che è una donna, ma le vado dicendo sin dall'inizio. L'ho detto subito anche da ubriaco. Ubriaco o non ubriaco non cambia niente: il rispetto che meritano le donne non è negoziabile e non può essere messo in discussione.” (verb. dib. d'appello, pag. 3). Le tre donne presenti in farmacia hanno tutte, nella sostanza, dichiarato che A. \_\_\_\_\_ ha abbandonato la farmacia dopo che la farmacista rifiutò di consegnargli i soldi e gli intimò, con voce ferma, di andarsene: “ (...) Non ho seguito subito cosa stesse succedendo, solo quando l'uomo ha detto “dammi i soldi.. dammi i soldi” e ha mostrato un sacchetto della Lidl. Ho quindi capito che si trattava di una rapina. Io mi sono quindi diretta verso la porta pensando di uscire per chiedere aiuto. In quel momento ho visto che nella mano sinistra aveva un coltello grande da cucina, di ca. 20 cm, con una lama liscia (non

zigrinata). Se non sbaglio [...]era vicino a me, ma non so dire dove si trovava di preciso e cosa stesse facendo. Io ero poi indecisa se uscire dalla farmacia o se restare, non sapevo come avrebbe reagito, e se si sarebbe avventato sulle mie colleghe. [...]mi ha incitato ad uscire a chiamare qualcuno o la polizia, in quel momento l'uomo ha realizzato che ero vicino alla porta e mi ha detto "no tu non vai via". Io ero come bloccata sulla porta, e poco dopo [...]mi ha nuovamente incitato ad uscire per chiedere aiuto. A quel punto l'uomo si è girato verso di me e si è avvicinato puntandomi il coltello e dicendomi "tu non vai via". In quel momento mi sono sentita intimorita. Era ad una distanza di ca. 1-2 metri, non si era allontanato molto dal bancone perché doveva controllare i soldi che ABC doveva dargli. Io mi sono quindi riparata dietro delle scatole di plastica, usandole come uno scudo, e sono rimasta lì finché se n'è andato. Ad un certo punto ABC ha chiesto a [...] "cosa faccio?", come a sapere se dargli o meno i soldi. Io non ho sentito la risposta perché in quel momento l'uomo mi stava minacciando con il coltello. ABC si è quindi messa ad urlare "basta" e lui, forse spaventato, si è allontanato. Abbiamo subito chiuso la farmacia, e allertato la Polizia. Devo dire che l'uomo, nell'uscire dalla farmacia, non ha né messo via il sacchetto né nascosto il coltello, non ho osservato che direzione ha preso." (AI 1 alleg. verbale PS 17.10.2012 [...], pag. 2). "Nel tardo pomeriggio, poco dopo le ore 17:00, io mi trovavo davanti alla cassa e volgevo lo sguardo verso l'entrata della farmacia [...]e in [...]vedevo la pianta del noce. La mia attenzione è stata attratta da una persona di sesso maschile che almeno un paio di volte è passata davanti alla nostra porta guardando all'interno. Ho notato che in una mano deteneva un grosso sacchetto della LIDL. Avevo pure rimarcato che l'uomo "mulatto" portava degli occhiali da vista; una berretta di colore grigio scuro; un giubbotto scuro. Dopo due o tre minuti questo sconosciuto è entrato in farmacia da solo e non vi erano presenti clienti. La mia posizione era sempre dietro alla cassa e di fianco, alla mia destra, vi erano le due colleghe [...]e [...]. L'uomo si è avvicinato alla cassa ed è rimasto ad una distanza di circa un metro e mezzo. Teneva sempre il suo sacchetto in carta della LIDL, davanti al torace, e in italiano disse: "DAMMI SOLDI" con un tono deciso anche se io in quel momento l'ho percepito come persona spaventata. Subito dopo avermi chiesto i soldi ha estratto un coltello, del pane, di una lunghezza di circa 30-40 cm che ha puntato nella mia direzione senza avvicinarsi ulteriormente alla cassa. Poi ha ripetuto la richiesta di dargli i soldi. Io ho chiesto alla mia collega [...]cosa dovevo fare. Mi sono accorta che lei non aveva realizzato che il malvivente voleva rapinarci. Non ricordo se poi lei mi abbia o meno risposto. Devo dire che io durante questa scena non mi sono spaventata e non ho perso il controllo. Questo ha fatto sì che potessi reagire gridando allo sconosciuto di andare fuori e rifiutandomi di dargli il denaro. L'uomo è rimasto spiazzato dalla mia reazione e dopo essersi guardato attorno ha deciso di lasciare la farmacia con un passo normale. Io non sono riuscita a vedere la direzione presa dallo sconosciuto. Non l'ho seguito così come le mie colleghe che dopo le mie urla hanno realizzato compiutamente l'accaduto. Noi ci siamo poi rinchiusi all'interno della farmacia ed io ho chiamato la Polizia." (AI 1 alleg. verbale PS 17.10.2012 ABC, pag. 2-3) "Questo pomeriggio io sono stata un po' in ufficio ad effettuare la contabilità, poi sono scesa per aiutare a servire i clienti. Verso le ore 17.00 mi trovavo al piano terra con le colleghe. Io ho servito una donna che era accompagnata da due bambini, io poi mi trovavo vicino alla porta nei pressi dello scaffale delle creme a parlare con [...]. Non mi sono accorta dell'arrivo dell'uomo e dato che parlavo con [...]non mi sono nemmeno accorta di cosa stesse facendo. Ho realizzato che si trattava di una rapina quando ABC mi ha chiesto "cosa faccio?" ed io ho poi visto l'uomo che ha chiesto "dammi soldi.. dammi soldi". Sul bancone aveva appoggiato un sacchetto di carta della Lidl, con l'apertura

rivolta verso la cassa, dove dovevano essere messi i soldi. Nella mano destra teneva un coltello, tipo quelli del pane con il manico marrone e con la lama lunga e seghettata. Puntava il coltello verso ABC e con fare insistente e cattivo. Dato che [...]era la più vicina alla porta le ho subito detto di scappare e chiedere aiuto, ma lei non si è mossa ed è rimasta ferma in quella posizione. L'uomo ha continuato ad insistere nel chiedere i soldi a ABC, ed io ho nuovamente invitato [...]a fuggire. Io nel frattempo mi sono spostata dietro al bancone, in modo da vedere bene l'uomo e per essere di sostegno a ABC. L'uomo si è quindi rivolto verso [...]e ha fatto qualche passo nella sua direzione e le ha puntato contro il coltello. ABC, aveva le mani nella cassa, ma poi ha reagito gridando "vattene" e non gli ha dato i soldi. A quel punto l'uomo è arretrato ed è uscito. Ho visto che si è allontanato verso [...]. Subito abbiamo chiamato la Polizia." (AI 1 alleg. verbale 17.10.2012 [...], pag. 2). b) È indubbio che l'imputato - " un pluripregiudicato per il medesimo reato di rapina ", come lo definisce la stessa Corte di prime cure - pur se in stato di ubriachezza, aveva un'esperienza tale che gli ha permesso di gestire con fermezza la situazione presentatasi all'interno della farmacia. La sua capacità di controllo è confermata dal fatto ch'egli, con sangue freddo, a due riprese (la prima con un perentorio: " no tu non vai via ", la seconda puntandole il coltello e ribadendo " tu non vai via "), ha impedito a [...]di scappare, malgrado questa, a ridosso dell'uscita, per due volte fosse stata incitata dalla collega [...]a chiamare aiuto. Ora, chi non si lascia perturbare dal reale rischio di fuga di una vittima e ne preclude con risolutezza ogni sua velleità in tal senso, tantomeno si lascia intimorire dalla presenza sul luogo della rapina di tre commesse , ancorché una di essa si sia rifiutata di consegnare il denaro della cassa ed abbia gridato " basta " (a detta della teste [...]) oppure " di andare fuori " (a detta della teste [...]) oppure " vattene " (a detta della teste [...]). Tali resistenze, a mente di questa Corte, sono troppo poca cosa per poter spaventare un soggetto con il profilo come quello dell'imputato. Che la rinuncia sia scaturita dalla libera volontà dell'imputato e non dal precipitare degli eventi è suffragato dalla circostanza ch'egli, come ricordato dalla teste [...], " ha deciso di lasciare la farmacia con un passo normale ", ovvero l'andatura di chi ha ancora la piena disponibilità degli eventi . Si aggiunga che chi scappa spaventato cerca quanto meno di nascondere l'arma, ciò che il rapinatore non ha fatto. Al riguardo la teste [...]ha infatti asserito che l'imputato, quando è uscito dalla farmacia, " non ha né messo via il sacchetto né nascosto il coltello ". Poco importa quali siano stati i motivi interni che hanno spinto l'imputato a rinunciare a portare a termine la rapina, ovvero se nello specifico siano di natura compassionevole così come da lui asserito (" Quando ho visto queste "poveracce" mi si è "spezzato il cuore "; "Ho cambiato idea perché ho visto tre donne impaurite e non mi sembrava giusto esercitare violenza contro il "«gentil sesso»" ). Come visto sopra, perché ci sia desistenza non è necessario che alla base della decisione dell'autore vi siano motivi di natura morale, ma occorre che la scelta di desistere sia stata operata in una situazione di libertà interiore. È opinione di questa Corte che, in concreto, l'autore, soggettivamente, poteva ancora scegliere fra proseguire o rinunciare ad attuare il suo piano e che egli ha optato sua sponte per la desistenza. In altre parole, questa Corte ritiene che A. \_\_\_\_\_ abbia rinunciato a perfezionare la rapina, in piena autonomia decisionale, senza subire condizionamenti esterni idonei a menomare la sua libera determinazione, e nonostante fosse ancora del tutto in grado di portare a termine il suo progetto. La rinuncia dell'imputato configura, pertanto, l'istituto della desistenza ai sensi dell'art. 23 CP. L'appello, anche su questo punto, deve essere accolto. 9. A. \_\_\_\_\_ , dopo avere richiamato il tenore dell'art. 19 cpv. 1 e 2 CP e la giurisprudenza in materia, ha precisato che il test dell'alcolemia effettuato su di lui alle ore 18.00 del 17 ottobre 2012,

giorno della rapina, ha permesso di accertare che al momento dei fatti egli aveva una concentrazione di etanolo nel sangue compresa fra 1.61 g/kg e 2.12 g/kg, mentre dal test dell'alito eseguito al momento del fermo è scaturita una concentrazione dell'1.96‰. A suo stesso dire, le "deliranti dichiarazioni" che ha rilasciato agli interroganti poco dopo i fatti confermano la quantità di alcol rilevata dalle analisi di laboratorio. Pertanto egli ritiene, con censura invero sollevata nella dichiarazione di appello ma non più al relativo dibattimento, che la Corte di primo grado ha sbagliato riconoscendogli soltanto una lieve scemata imputabilità (dichiarazione di appello, pto. 3., pag. 8-9; verb. dib. d'appello, pag. 2 e 4). 9.1. Il giudice di prime cure ha riconosciuto a favore di A. \_\_\_\_\_ una "lieve scemata imputabilità" "in ragione del tasso alcolemico, poiché ha ritenuto di non poter escludere, applicando il principio in dubio pro reo, che al momento dei fatti esso fosse superiore al 2 per mille" (sentenza impugnata, consid. 14., pag. 9). 9.2. Giusta l'art. 19 cpv. 1 e 2 CP, non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione. Se al momento del fatto l'autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena. Secondo giurisprudenza (cfr. DTF 122 IV 49; 119 IV 120 consid. 2b; STF 19.7.2011 in 6B\_867/2010), una concentrazione di alcol nel sangue dell'autore dal 2 al 3‰ comporta la presunzione di una capacità di discernimento ridotta e, dunque, di una scemata imputabilità, mentre una concentrazione superiore al 3‰ comporta la presunzione di una totale irresponsabilità (cfr., in dottrina, Bommer/Dittmann, BSK, Strafrecht I, ad art. 19, n. 62; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, ad. art. 19, n. 19; Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, ad. art. 19, n. 27). Un tasso alcolemico inferiore al 2‰ non riduce di principio la capacità dell'autore di valutare il carattere illecito del suo agire, rispettivamente di agire secondo tale valutazione. 9.3. a) Il test dell'alito effettuato sull'imputato alle ore 17.30 del 17 ottobre 2012 ha dato quale esito un tasso alcolemico di 1,96 ‰ (cfr. formulario di prelievo del sangue all. ad AI 1). L'esame del sangue eseguito lo stesso giorno alle ore 18.00 ha permesso di accertare che egli aveva, al momento della rapina, una concentrazione di alcol in circolo da un minimo di 1,61‰ ad un massimo di 2,12‰ nonché benzodiazepine (cfr. rapporto di analisi del 26.11.2012 ad AI 24). Nell'ipotesi a lui più favorevole, si ha, dunque, che A. \_\_\_\_\_ aveva al momento dei fatti, oltre benzodiazepine, una quantità di alcol nel sangue pari a 2,12‰, ovvero una concentrazione superiore alla soglia del 2‰ riconosciuta come limite per poter prendere in considerazione una parziale scemata imputabilità. Questo tasso alcolemico non è, tuttavia, tale da incidere in modo significativo sulla capacità di valutare il carattere illecito del fatto o di agire secondo tale valutazione, avvicinandosi tutt'al più alla soglia minima di alcolemia dalla quale si presume una scemata imputabilità del prevenuto. È quindi a ragione che la prima Corte ha riconosciuto a A. \_\_\_\_\_ una scemata responsabilità di grado lieve. Del resto, le risultanze istruttorie avvalorano la correttezza di questa conclusione. L'imputato ha, infatti, dimostrato di ricordare la rapina anche nei particolari, descrizione che è poi risultata congruente con le dichiarazioni testimoniali rilasciate dalle tre donne presenti nella farmacia. Ciò conferma che il suo stato confusionale al momento dei fatti era tenue, ovvero che la sua capacità di comprendere il senso delle cose, valutarne il carattere illecito e agire di conseguenza era affievolita in modo contenuto. Ciò è corroborato dalle deposizioni delle vittime della rapina, in particolare da quella di [...] che ha minimizzato l'assenza di lucidità del rapinatore: "Il suo comportamento mi è sembrato da arrabbiato, stizzito. Può essere che abbia agito sotto l'influsso di sostanze stupefacenti o di alcolici, anche se non mi è sembrato così. Mi era sembrato quasi un gesto disperato, come se fosse un asilante." (verbale PS

17.10.2012 [...], pag. 2, all. ad AI 1). È, dunque, fondato considerare che la concentrazione di alcol nel sangue dell'imputato al momento della rapina fosse tale da averne determinato solo una lieve parziale scemata imputabilità. b) Di transenna - senza che la questione necessiti di particolari approfondimenti visto quanto precede - appare opportuno rilevare come, avendo l'accusato stesso dichiarato di avere il 17 ottobre 2012, giorno della tentata rapina, bevuto verso le ore 08.00/09.00 di mattina tre bicchieri di whisky, di essersi recato dopo le 11.00 presso un grande magazzino di Castione dove ha acquistato il coltello per commettere la rapina e di essere, poi, tornato a Bellinzona, dove, in almeno un paio di bar, ha bevuto, sempre a suo dire, "una ventina di whisky" per poi commettere verso le 17.00 la rapina ai danni della farmacia [...]in [...] (AI 20 alleg. verbale PS 23.10.2012 A. \_\_\_\_\_, pag. 3), l'ubriacatura rappresenta un agire che, quantomeno, rasenta quello dell'istituto dell'"actio libera in causa" dell'art. 19 cpv. 4 CP. L'appello, per quanto attiene a questa censura, è quindi respinto. Commisurazione della pena 10. A. \_\_\_\_\_ chiede che la pena detentiva sia ridotta e che sia compresa fra 9 e 12 mesi da espiare. A suo avviso, la prima istanza non ha debitamente tenuto conto del fatto che egli durante la rapina non ha fatto uso del coltello, né ha fatto del male alle persone presenti nella farmacia. L'appellante ritiene che, qualora fosse stato pienamente responsabile del suo agire, la sua colpa globale avrebbe potuto essere considerata come mediamente grave. Essa si riduce, tuttavia, in ragione dell'accertato stato di scemata imputabilità ad una colpa medio/bassa. Cadendo, infine, l'aggravante di cui all'art. 140 cifra 2 CP e trovando applicazione l'istituto della desistenza ex art. 23 cpv. 1 CP, egli postula la suddetta riduzione di pena. 10.1. La Corte delle assise correzionali ha ritenuto "grave dal profilo oggettivo e molto grave dal profilo soggettivo" la colpa di A. \_\_\_\_\_. La gravità oggettiva del reato è data, per il primo giudice, dalle "spregiudicate modalità" con cui l'autore "ha fatto irruzione" nella farmacia, ovvero in un esercizio pubblico che costituisce un "luogo sensibile, in cui si recano persone bisognose", con lo scopo di rubare un'ingente somma di denaro ovvero l'"incasso della giornata", "incurante del fatto che vi fossero all'interno ben tre persone" e brandendo "un oggetto pericoloso" con il quale ha minacciato senza scrupoli le astanti. Per la prima istanza la gravità oggettiva della condotta di A. \_\_\_\_\_ è data già solo per il fatto che è adempiuta "una delle circostanze aggravanti di cui all'art. 140 cifra 2 e segg. CP" (cfr. sentenza impugnata, consid. 14, pag. 8). La gravità soggettiva del reato è invece dedotta dalla prima Corte dalla circostanza che l'imputato è un "pluripregiudicato specifico" che aveva appena finito di scontare (l'11.10.2012), in regime di semilibertà, una lunga pena detentiva. L'aver delinquito dopo 6 giorni dal suo rilascio fa dell'imputato, a mente della prima istanza, "un delinquente irriducibile, che nulla apprende dalle esperienze carcerarie, anche lunghe, che è del tutto incapace di conformarsi ai crismi del comportamento civile e ad un anche minimo rispetto delle leggi". Secondo il primo giudice, infine, la colpa dell'imputato è aggravata dal fatto che egli ha deciso di delinquere sebbene avesse la possibilità di rimanere nella legalità, tornandosene a casa dalla fidanzata e continuando a lavorare presso l'impresa di pulizie che lo aveva assunto. A suo favore, depone per il primo giudice non tanto la confessione confusa avvenuta dopo un arresto in quasi flagranza di reato e volta a sminuire le proprie responsabilità, ma la circostanza che la rapina sia stata solo tentata e che durante la stessa egli non ha fatto del male alle persone presenti nella farmacia. Sempre a suo beneficio, la prima Corte gli riconosce una "lieve scemata responsabilità" in ragione del tasso alcolemico maggiore al 2 per mille. Il primo giudice, partendo da una pena di base superiore a due anni, ha condannato A. \_\_\_\_\_ a 18 mesi di detenzione da espiare, con computo del carcere preventivo sofferto (sentenza impugnata, consid. 14., pag. 8-9). 10.2.

a) Per quel che riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena, sotto l'egida del previgente ordinamento processuale la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all'art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest'ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17 consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b, DTF 127 IV 10 consid. 2; STF 6B\_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3; 6B\_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3). Il nuovo CPP federale permette invece di censurare, mediante l'appello, non solo l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l'inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP). Secondo la dottrina maggioritaria, quest'ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l'appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell'autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall'autorità inferiore (Schmid, *Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts*, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all'art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; *Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar*, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende (o, nell'opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all'errato apprezzamento, non solo all'eccesso o all'abuso dello stesso. Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d'appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l'ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, *Praxiskommentar*, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, *Basler Kommentar, StPO*, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: "Auch reine Ermessensfragen [...] unterliegen der freien Überprüfung"; Stephenson/Thiriet, *Basler Kommentar, StPO*, ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623; Mini, *Commentario CPP*, ad art. 393, n. 37, pag. 732). Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui la giurisdizione d'appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in *Kommentar zum StPO*, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler Vianin, in *Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse*, Basilea 2011, ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento all'identico motivo di reclamo, Rémy, in *Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse*, Basilea 2011, ad art. 393, n. 18, pag. 1760, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [*Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle*, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell'opportunità delle decisioni: "contrôler l'opportunité, c'est intervenir à l'intérieur même du cadre légal dans lequel l'autorité dont l'acte est attaqué exerce sa libre appréciation"). L'opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l'autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che l'autorità chiamata a pronunciarsi sull'appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell'istanza di primo grado - ha, in

particolare, precisato che la Corte di appello, se si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell'imputato (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all'art. 393 cpv. 2 lett. c CPP). Recentemente il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l'appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d'appello un pieno potere d'esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 6B\_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3; STF del 14 gennaio 2013, inc. 6B\_54/2012, consid. 4 ). b) Per l'art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. c) Come già l'art. 63 vCP, dunque, anche l'art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell'art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso ( Tatkomponenten ). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la repressibilità dell'offesa ( objektive Tatkomponenten ), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del precedente diritto designava con le espressioni "risultato dell'attività illecita" e "modo di esecuzione" (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo ( Tatverschulden ), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l'intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B\_1092/2009, 6B\_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell'autore, occorre tener conto delle "circostanze esterne", e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B\_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). d) In quest'ambito, si inserisce l'eventuale responsabilità limitata dell'autore che, come precisato dal TF, ha un influsso diretto sulla colpa (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B\_1092/2009, 6B\_67/2010 del

## **E. 22**

giugno 2010), la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B\_1092/2009, 6B\_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2). Per il TF, inoltre, la riduzione puramente matematica di una pena ipotetica è contraria al sistema, limita in modo inammissibile il potere di apprezzamento del giudice (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B\_1092/2009, 6B\_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2). L'Alta Corte ha, infine, precisato come la diminuzione della responsabilità non costituisca che un criterio attenuante

fra i molti altri e come altre circostanze (ad esempio, i motivi biasimevoli) possano, invece, aumentare la colpa e compensare così la diminuzione della capacità cognitiva o volitiva. Nella ponderazione di questi elementi il giudice fruisce di un ampio potere di apprezzamento (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B\_1092/2009, 6B\_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2). Eseguita una valutazione approssimativa, il giudice deve prendere in considerazione gli altri fattori di commisurazione della pena. Tale modo di procedere permette di tener conto integralmente della diminuzione della responsabilità e, dunque, della colpa soggettivamente meno grave dell'imputato ma impedisce che a tale fattore venga attribuita un'importanza troppo grande, come invece accadeva in precedenza (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B\_1092/2009, 6B\_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2). e) Determinata, così, la colpa globale dell'imputato ( Gesamtverschulden ), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all'autore ( Täterkomponenten ), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B\_1092/2009, 6B\_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B\_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B\_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B\_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolano il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B\_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B\_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B\_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205). f) Giusta l'art. 140 CP, chiunque si rende colpevole di rapina, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere (cifra 1 cpv. 1). Ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 LStr chi entra illegalmente in Svizzera (lett. a) e chi vi soggiorna senza essere in possesso di valido documento di legittimazione (lett. b), è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria. Secondo l'art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempite le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 e seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 e seg.; Stratenwerth/Wohlens, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire romand, CP I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506). 10.3. Occorre, dunque, determinare la colpa di A. \_\_\_\_\_ in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze oggettive del reato di cui risponde (objektive Tatkomponenten) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (subjektive Tatkomponenten). Soltanto dopo la determinazione dell'intensità della colpa in relazione al reato e la quantificazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate – a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata – le circostanze personali legate all'autore (Täterkomponenten; DTF 136 IV 55 consid. 5.4.). a)

Qualificanti, dal profilo oggettivo, la colpa di A. \_\_\_\_\_ in relazione al reato principale di rapina sono, dapprima, le modalità con cui il reo ha agito che hanno dimostrato la sua spregiudicatezza e determinazione nel delinquere. Grave è già solo il fatto che A. \_\_\_\_\_ girasse per il centro della città di Bellinzona munito di un coltello dalla lama di 20,5 cm, in stato di ubriachezza. L'imputato, prima ma soprattutto dopo aver comprato un coltello da cucina in un grande magazzino, non si è fatto remore a bere superalcolici per poi irrompere, dopo un sommario sopralluogo fatto all'esterno, in una farmacia di un centro abitato e tentare una rapina ad un'ora in cui solo per un puro caso non vi erano dei clienti. Al riguardo, basti ricordare che, per la teste [...], poco prima della rapina era entrata in farmacia una donna accompagnata da due bambini. Nel suo agire, il malvivente non si è, poi, limitato a puntare il coltello verso la farmacista ABC che si trovava alla cassa, ma ha pure minacciato per due volte l'assistente di farmacia Calisto, che era nei pressi dell'uscita, per impedirle di andarsene, direzionando anche contro quest'ultima il coltello a una distanza di 1-2 metri. Ha, pertanto, ripetutamente intimorito gli astanti, palesando una chiara indole criminale. È indubbio, poi, che l'autore abbia volutamente agito nel tardo pomeriggio, confidando di trarre il massimo lucro dal proprio delinquere mirando all'incasso della giornata. A favore di A. \_\_\_\_\_, sempre dal profilo oggettivo, depono il fatto che la rapina è durata poco tempo ([...]: “al massimo due-tre minuti”) e che alle minacce di violenza non ha mai fatto seguito il passaggio all'atto, essendo rimasto il rapinatore a distanza dalle sue vittime (ABC: “è sempre rimasto a distanza”). Del resto, non è stato arrecato pregiudizio alcuno alla salute di queste ultime. Ancora dal profilo oggettivo, la colpa di A. \_\_\_\_\_ è attenuata in modo sensibile in ragione del fatto che l'autore, come argomentato, ha spontaneamente desistito dal consumare la rapina (art. 23 cpv. 1 CP). Senza i fattori attenuanti indicati, la colpa dell'imputato dal profilo oggettivo sarebbe stata medio/grave. Considerandoli, essa si riduce ad un'intensità di grado medio. b) Passando alla valutazione della colpa di A. \_\_\_\_\_ dal profilo soggettivo, con riferimento al criterio della libertà dell'autore di decidere fra legalità ed illegalità, occorre considerare che l'accusato al momento della sua scarcerazione, aveva un lavoro presso una ditta di pulizie (a [...]) e che, inoltre, poteva alloggiare a [...]. Sempre a questo riguardo occorre considerare che A. \_\_\_\_\_ è entrato in Svizzera con un importo di Euro 1'000.-. Ne segue che egli non versava in uno stato di particolare difficoltà economica che avrebbe, in qualche modo, potuto limitare la sua libertà di agire e che occorre considerare che egli ha deciso di delinquere per pura avidità e non perché spinto da pressioni di tipo economico. Pur se non navigava nell'oro, A. \_\_\_\_\_ poteva, infatti, contare su un lavoro, un alloggio ed una persona di sostegno, tutti elementi che favorivano un percorso di reinserimento sociale. Ciò è stato vanificato in modo scellerato da A. \_\_\_\_\_ con l'ennesima rapina (la quarta giudizialmente accertata). Nell'ipotesi considerata, è evidente che la predetta libertà per optare a favore della legalità non era limitata. Aggrava, inoltre, la colpa di A. \_\_\_\_\_

l'intensità della sua volontà delinquenziale. Egli, invero, non ha mai saputo dare, né agli inquirenti né alle due Corti di merito, una valida spiegazione della sua presenza sul suolo elvetico. È, quindi, del tutto ragionevole ritenere che sia partito dall'Italia appositamente per commettere una rapina in Svizzera: affrontando, non tanto il viaggio, ma una realtà nuova e per lui sconosciuta egli ha dimostrato una preoccupante determinazione delinquenziale e una altrettanto preoccupante spregiudicatezza. Sempre dal profilo soggettivo, quale elemento che influisce direttamente sulla colpa, va poi considerata a suo favore la scemata imputabilità di grado lieve, la cui incidenza, tuttavia, è in gran parte compensata dai preponderanti elementi a carico dell'imputato e dal fatto – accertato – che egli ha, comunque, deciso di commettere la rapina prima di mettersi in stato di grave/pesante ebbrietà, assumendosi il rischio di reagire a eventuali imprevisti in maniera incontrollata. Pertanto, partendo da una colpa soggettiva ben sopra la media, l'accertata scemata imputabilità di grado lieve l'attenua ad un grado medio. c) A fronte di simili circostanze, la colpa del prevenuto per il reato di tentata rapina può essere considerata mediamente grave. In merito all'infrazione alla LStr, qui non contestata, la colpa di A. \_\_\_\_\_ è, anch'essa, media in quanto l'entrata illegale in Svizzera in data 11 ottobre 2012 ed il relativo soggiorno senza essere in possesso di validi documenti di legittimazione sono stati, come visto, strumentali alla realizzazione della rapina, ovvero di un illecito d'indubbia rilevanza. Preso atto della giurisprudenza in materia di rapine, tenuto conto di questi presupposti, è così corretto fissare la pena base per il reato principale fra i 15 e i 20 mesi di detenzione. Ad essi va aggiunto 1 mese per il concorso con l'infrazione alla LStr. d) Con riferimento ai fattori legati all'autore, pesa notevolmente a carico di A. \_\_\_\_\_ il fatto ch'egli ha delinquito avendo alle spalle tre condanne penali, di cui due per rapina ( STF 5.7.2012 in 6B\_49/2012). Condivisibile è, poi, l'argomentazione dei primi giudici secondo cui, tornando a delinquere a pochi giorni dalla fine di una lunga carcerazione, A. \_\_\_\_\_ ha dimostrato di avere fatto della delinquenza una regola di vita, ciò che contribuisce ad aggravarne ulteriormente la colpa. In questo ambito, a favore di A. \_\_\_\_\_ non sussistono particolari circostanze attenuanti. Egli non può giovare di un significativo comportamento collaborativo nel corso dell'intero procedimento penale. Infatti, se è vero ch'egli ha confessato, fin dal primo interrogatorio (all'inizio, in modo un po' confusionale visto lo stato di ebbrietà), di essere l'autore della rapina ascrittogli, è anche vero che nelle sue ammissioni, arrivate dopo un arresto in quasi flagranza di reato, egli ha anche sminuito la gravità del proprio agire e non ha mai chiarito le ragioni per cui è arrivato in Svizzera, contraddicendosi poi sulla provenienza del denaro che aveva con sé. Il fatto, poi, che l'imputato si sia comportato bene in carcere è circostanza positiva, ma in sé non bastevole a giustificare una riduzione della pena a fronte di un agire grave quale quello ascrittogli. Quanto al criterio della particolare sensibilità alla pena dovuto alla distanza del luogo di espiazione da quello di residenza - innegabili essendo le difficoltà connesse ad una carcerazione distante dai propri cari - esso ha, in concreto, un peso estremamente ridotto se non nullo, fermo restando che l'accusato ha deliberatamente scelto di delinquere in un Paese straniero ed era dunque ben cosciente che, nel caso fosse stato arrestato, avrebbe dovuto pagare le sue colpe in Svizzera. Tutto ciò vagliato, si può concludere che è solo in ragione del divieto di reformatio in pejus che questa Corte si limita a confermare la pena detentiva complessiva di 18 mesi decretata in prima sede. Sospensione condizionale della pena 11. Giusta l'art. 42 cpv. 2 CP per un autore che nei cinque anni prima del reato è stato condannato ad una pena detentiva di almeno 6 mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.

Circostanze vagamente favorevoli non sono sufficienti (STF 6B\_293/2011 del 12 ottobre 2011, consid. 5). L'adempimento di questo requisito vale anche per una sospensione soltanto parziale della pena, art. 43 (DTF 134 IV 1, consid. 5.3.1.). Le decisioni straniere sono parificate a quelle svizzere fintanto che non contravvengono ai principi del nostro diritto (STF 6B\_857/2010 del 4 aprile 2011, consid. 5.3.2.; DTF 105 IV 225, consid. 2).

11.1 . Ritenuto come – in considerazione dei numerosi precedenti penali (fra cui ben due condanne per rapina), del fatto che ha ricominciato a delinquere pochissimo tempo dopo essere uscito di prigione e della situazione personale – per A. \_\_\_\_\_ debba essere posta una prognosi negativa, la pena è totalmente da scontare. L'appellante non si è, del resto, in sede di appello opposto alla sua integrale espiazione. Carcerazione di sicurezza 12. A. \_\_\_\_\_ è giunto al dibattimento d'appello in anticipata esecuzione di pena. Non occorre, dunque, chinarsi sulla questione della carcerazione di sicurezza. Sulla tassa di giustizia e sulle spese 13. Visto l'esito dell'appello, in applicazione dell'art. 428 cpv. 3 CPP, la tassa di giustizia per il dibattimento di prima istanza è posta a carico di A. \_\_\_\_\_ nella misura di 2/3, mentre i disborsi di fr. 1'331.35 relativi all'inchiesta e al giudizio di primo grado rimangono integralmente a suo carico. Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 800.- per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, sono accollati al condannato in ragione di ½ (art. 428 cpv. 1 CPP). Non si assegnano ripetibili a suo favore essendo egli patrocinato da un difensore d'ufficio. Per questi motivi, visti gli art. \_\_\_\_\_ 6, 10, 77, 80, 81, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP; 12, 19, 23, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 51 e 140 CP; 115 LStr; nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.